

INTRODUZIONE

Il presente elaborato si pone come principale obiettivo l'analisi della normativa riguardante le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni svolte nell'ambito dei procedimenti penali aventi ad oggetto reati in materia di criminalità organizzata.

In tale contesto esse rappresentano uno strumento investigativo essenziale che consente di infiltrarsi in complesse organizzazioni criminali, ricostruendone e disarticolandone le dinamiche fino a giungere così a risultati significativi in termini di prevenzione e contrasto del crimine organizzato.

Nel primo capitolo si procederà ad analizzare gli strumenti e i poteri previsti dal nostro ordinamento utilizzati nella lotta alle organizzazioni criminali.

Per contrastare tali forme di criminalità, che così fitte e ramificate riescono a penetrare nel tessuto più profondo della società, è indispensabile che gli operatori di polizia giudiziaria possano avvalersi di strumenti di contrasto incisivi, adeguati alle varie dinamiche criminali e al passo con i tempi.

Pertanto, il nostro sistema legislativo ha cercato di adeguare, nel corso del tempo, i vari strumenti investigativi tenendo conto sia dell'evoluzione che le organizzazioni criminali hanno effettuato che delle attività di cautela da loro poste in essere per salvaguardare i propri interessi illeciti.

Nel secondo capitolo viene effettuato un quadro generale sulla normativa attinente alle intercettazioni svolte nel contrasto al crimine organizzato. In particolare, si procederà ad analizzare le nozioni di attività di intercettazione necessarie allo svolgimento per le indagini, la tutela della libertà e la segretezza delle comunicazioni.

Inoltre, si tratterà delle ragioni per le quali si è giunti all'emanazione del decreto legge n. 152/1991, convertito poi nella legge n. 203/1991, che norma il regime speciale delle intercettazioni effettuate nell'ambito dei procedimenti penali aventi ad oggetto reati in materia di criminalità organizzata.

Successivamente, si approfondirà il significato di reato di criminalità organizzata, affrontando infine l'attenuazione delle garanzie nell'autorizzare tali attività tecniche.

Nel terzo capitolo si tratterà dell'aspetto pratico di tali attività di intercettazione, soffermandosi sui requisiti necessari per l'autorizzazione di questo peculiare tipo di attività tecnica, sui termini di durata estesi rispetto a quelle ordinarie, sulle procedure operative, sull'utilizzabilità e sull'interpretazione del linguaggio ermetico spesso adottato dai membri delle organizzazioni criminali.

In tale contesto è d'uopo evidenziare che il comportamento dei sodali è da sempre caratterizzato dalla riservatezza, dal silenzio, dall'omertà e spesso anche dall'adozione di metodi di comunicazione criptici necessari per salvaguardare efficacemente le proprie attività illecite. Inoltre le organizzazioni criminali, nel tempo, hanno appreso come utilizzare gli odierni mezzi di comunicazione per evitare o ostacolare l'effettuazione di eventuali attività tecniche. Pertanto le modalità operative di svolgimento delle intercettazioni devono essere costantemente affinate al passo con il progresso tecnologico e con le attività di boicottaggio poste in essere dai sodali delle organizzazioni criminali.

In relazione al perfezionamento delle attività di intercettazione, è risaputo che esse sono uno strumento probatorio spesso protagonista di disegni di riforma tesi ad adeguarlo al contesto tecnologico e sociale in continua evoluzione e, a volte, a circoscriverne l'utilizzo per limitare l'intromissione nella sfera privata e salvaguardare il diritto alla *privacy* dei soggetti coinvolti.

È un tema molto complesso considerando che le intercettazioni sono uno strumento di ricerca della prova spesso indispensabile, soprattutto nella repressione di reati di particolare

gravità, che limita però notevolmente la libertà e la segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.) costituzionalmente garantite.

Il quarto capitolo si incentra sulle intercettazioni ambientali che, nell'ambito dei procedimenti in materia di criminalità organizzata, possono essere disposte anche se nei luoghi in cui esse avvengono non sia in atto alcuna attività delittuosa. In tale ambito si affronterà l'installazione dei dispositivi atti all'intercettazione ambientale e alle video riprese.

Si discuterà inoltre in merito all'utilizzabilità delle risultanze emerse da attività tecniche autorizzate nell'ambito di altri procedimenti penali.

Infine si farà cenno alle intercettazioni ambientali finalizzate alla ricerca di latitanti imputati per un delitto di criminalità organizzata.

Nel quinto ed ultimo capitolo del presente elaborato si affronterà, infine, il tema relativo a quella che, tra le varie attività tecniche, probabilmente risulta essere la più incisiva e al tempo stesso invasiva: l'utilizzo del Captatore informatico c.d. *Trojan*; che nel nostro ordinamento è motivato dallo scopo di reprimere e contrastare reati di così particolare gravità come quelli in materia di criminalità organizzata.

CAPITOLO I: GLI STRUMENTI E I POTERI DI CONTRASTO

ALLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI

1.1 L'EVOLUZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI

Con l'espressione "criminalità organizzata" si intende far riferimento ad una forma di delinquenza associata che presuppone un'organizzazione stabile di più persone al fine di commettere più reati, per ottenere, direttamente o indirettamente, vantaggi economici o materiali.

In Italia il termine indica principalmente i sodalizi criminali più strutturati, quali la Mafia, la Camorra, la 'Ndrangheta e la Sacra Corona Unita. Il fenomeno ha assunto un'incidenza tale da configurare una realtà autonoma rispetto alle altre tipologie di delinquenza. Il dato principale è che le varie forme di criminalità si manifestano come autentici contropoteri criminali, sia in via esterna e concorrenziale rispetto al sistema legale, sia all'interno di questo, attraverso i partiti, le amministrazioni locali, alcuni settori dell'apparato istituzionale e determinate articolazioni del sistema bancario.

L'attività criminale è legata sempre più a una serie di traffici su scala internazionale e intercontinentale, nei quali la singola organizzazione territoriale appare spesso come il segmento di un'attività che, a monte e a valle, si avvale di una complessa catena di relazioni e di complicità, e che dunque può essere compresa e combattuta solo a partire dalla definizione di un quadro d'insieme.

Si evidenziano, infatti, in misura sempre maggiore, collaborazioni consolidate tra le organizzazioni endogene e quelle di matrice straniera (c.d. intermafiosità), in particolare provenienti dall'Europa orientale, dall'area balcanica, dal continente asiatico, dal Nordafrica e

dal Sudamerica, particolarmente attive nei settori dell'immigrazione clandestina, della tratta degli esseri umani, dello sfruttamento della prostituzione e del traffico di stupefacenti.

Quest'ultimo settore esemplifica bene la complessità delle moderne attività criminali, in quanto il raffinamento e lo spaccio degli stupefacenti (generalmente gestiti localmente da organizzazioni malavitose) sono gli anelli intermedi di un processo che si svolge per lo più in luoghi diversi, e che comprende, oltre alla produzione delle droghe, il riciclaggio dei proventi, largamente impiegati in attività economiche lecite e comunque dislocate al di fuori del tradizionale raggio d'azione delle cosche.

In Europa, il quadro dei poteri criminali si è modificato, nell'ultimo decennio del XX secolo, anche a seguito della disgregazione dell'Unione Sovietica e del blocco socialista. La fragilità politica degli Stati nati da quel processo (compresa l'Albania e i paesi dell'*ex* Jugoslavia) ha consentito lo sviluppo di organizzazioni criminali di tipo mafioso, che hanno esteso i loro traffici in gran parte dell'Europa (inclusa l'Italia) e hanno dato talora prova di poter incidere anche sugli equilibri politici dei rispettivi Paesi. Per altri versi, hanno acquistato importanza in Europa, anche al seguito delle ondate migratorie, le triadi cinesi (sequestri a scopi estorsivi e immigrazione clandestina), la mafia nigeriana (droga e prostituzione) e i cartelli colombiani (produzione e traffico di cocaina).

Pertanto, nell'ambito del contrasto delle attività illecite poste in essere dalle organizzazioni criminali che, sempre più pericolosamente riescono a penetrare nel tessuto della nostra società, è imprescindibile fornire agli operatori di polizia giudiziaria strumenti investigativi idonei ed incisivi, al passo con il progresso tecnologico in grado di oltrepassare le forme di cautela e di boicottaggio adottate dai sodali delle organizzazioni criminali con il fine di salvaguardare i propri interessi illeciti.

I reati di criminalità organizzata sono celati frequentemente da un velo di fitta oscurità intessuto da segreti, da paure e da omertà. In tale intricato contesto, per orientare l'attività di indagine, spesso l'operatore di polizia, partendo dall'aera geografica di interesse in cui viene

commesso il delitto, deve pian piano ricostruire e risalire all'identità dell'indagato attraverso molteplici attività di indagine e successivi riscontri per ricondurlo al crimine organizzato che difficilmente lascia dietro le proprie spalle testimoni oculari.

Le organizzazioni criminali trovano terreno fertile, adatto alla propria crescita dove lo Stato è fragile o poco presente, dove le pubbliche istituzioni sono prive di potere, dove le leggi sono vaghe o non sono abbastanza incisive, ma soprattutto esse proliferano dove i valori etico-morali delle persone sono venuti meno e il sistema statale non è più in grado di soddisfare il *welfare* dei suoi cittadini.

A tal proposito, l'ex Presidente del Senato della Repubblica Pietro Grasso scriveva: «La mafia ha il suo *welfare*: si preoccupa dei cittadini, soddisfa le loro necessità e li protegge»¹. Con questa frase egli intendeva descrivere il *modus operandi* della Mafia la quale, ormai, ha da tempo appreso che per aumentare la propria forza e affermazione gli è indispensabile procacciarsi il consenso dei cittadini, più che attraverso la paura, mediante il soddisfacimento dei loro bisogni.

In tale contesto il nostro Ordinamento, nel tempo, ha tentato di adattare gli strumenti investigativi e gli interventi normativi all'evoluzione della criminalità organizzata che sia in Italia che in altri paesi, ha conquistato importanti settori economici.²

In particolare, il legislatore penale, fino al 1982, non si era mai specificamente occupato della criminalità mafiosa, ritenendo implicitamente che per porvi rimedio fosse sufficiente la normativa comune.

Il primo provvedimento volto a contrastare in modo organico la mafia, attraverso una disciplina specifica rispetto alle altre forme di delinquenza organizzata, risale al 1982, con l'approvazione della c.d. legge Rognoni-La Torre.

¹ P. GRASSO, *Liberi tutti*, Milano, 2013 p. 13.

² L. MONACO, *Criminalità organizzata e risposte ordinamentali*, Napoli, 1999, p. 246.

In precedenza, infatti, la L. 1423/1956 (contenente *Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*) si limitava ad individuare alcune categorie di persone socialmente pericolose per le quali la Magistratura poteva applicare misure di prevenzione personale, mentre con la L. 575/1965 (contenente *Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere*) le misure di prevenzione personali furono estese anche a soggetti sospettati di appartenere ad associazioni mafiose.

Dopo l'omicidio di Pio la Torre e di Alberto Dalla Chiesa venne approvata la L. 646/1982 (contenente *Misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia*) che introdusse nel nostro ordinamento la fattispecie del delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), le misure di prevenzione patrimoniali (sequestro e confisca dei beni) che si affiancarono a quelle personali, rese ancora più stringenti. Inoltre, venne introdotta la possibilità di accertamenti tributari sulle persone colpite da misure di prevenzione, istituendo, infine, per la prima volta una Commissione parlamentare di inchiesta sulla mafia.

A proposito di questa legge, merita un approfondimento l'ordinanza della Suprema Corte datata 1974, in cui si ha una definizione complessiva dell'associazione mafiosa nei termini che poi saranno fatti propri dal legislatore. Secondo questa pronuncia viene definita associazione mafiosa «ogni raggruppamento di persone che, con mezzi criminosi, si proponga di assumere e mantenere il controllo di zone, gruppi o attività produttive attraverso l'intimidazione sistematica e l'infiltrazione di propri membri in modo da creare una situazione di assoggettamento e di omertà che renda impossibili o altamente difficili le normali forme di intervento punitivo dello Stato».³

³ Cass. Sez. I, 12 novembre 1974.